

Protezione internazionale - Rigetto - Mancata indicazione delle fonti di informazioni aggiornate - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di protezione sussidiaria, nel caso in cui il giudice di merito abbia rigettato la domanda di protezione traendo le conclusioni da COI (Country of Origin Informations) risalenti, senza esaminare quelle aggiornate, il ricorrente che voglia censurare in cassazione detta omessa valutazione ha l'onere di allegare che esistono fonti attendibili, più recenti, dimostrative dell'esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, indicandone gli estremi, riassumendone o trascrivendone il contenuto, allo scopo di consentire al giudice di legittimità di valutare l'interesse all'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del Tribunale che aveva escluso la protezione sussidiaria sulla base di COI relative al Pakistan risalenti al 2020, non esaminando un più aggiornato Report EASO del 2021, da cui risulta una situazione di violenza diffusa, anche terroristica, e una situazione socio-sanitaria di carattere precario).

Corte di Cassazione, Sez. I - , Ordinanza n. 17441 del 19/06/2023 (Rv. 668008 - 01)